

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA n. 319

ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno

OGGETTO: Percorso di tutela, quale percorso per le prestazioni non erogate direttamente dall'ASL di residenza?

PREMESSO CHE

- La salute è un diritto fondamentale. Non deve essere né un privilegio né una concessione, come afferma l'articolo 32 della Costituzione che recita: *“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”*;
- Analoghi principi e valori di universalità, uguaglianza ed equità sono inoltre richiamati nella legge 833 del 1978 che all'articolo 1 recita: *“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività mediante il servizio sanitario nazionale. La tutela della salute fisica e psichica deve avvenire nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana. Il servizio sanitario nazionale è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio. L'attuazione del servizio sanitario nazionale compete allo Stato, alle regioni e agli enti locali territoriali, garantendo la partecipazione dei cittadini. Nel servizio sanitario nazionale è assicurato il collegamento ed il coordinamento con le attività e con gli interventi di tutti gli altri organi, centri, istituzioni e servizi, che svolgono nel settore sociale attività comunque incidenti sullo stato di salute degli individui e della collettività. Le associazioni di volontariato possono concorrere ai fini istituzionali del servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme stabiliti dalla presente legge”*;
- Gli investimenti in politiche di salute non solo non sono un costo, bensì un presupposto anche di benessere sociale ed economico;

CONSTATATO CHE

- Una ricognizione sui portali di Asl e Aso del Piemonte rivela come le liste d'attesa per visite e prestazioni sanitarie sia critica, con attese record di 361 giorni a fronte di ricette con indicazione D (2 mesi) - fonte LaStampa

Novara 14/1/2025 - confermando una tendenza consolidata negli ultimi anni;

- I tempi di attesa superano di gran lunga quelli previsti dalle prescrizioni mediche, talvolta le agende di prenotazione risultano chiuse, come rilevano molteplici inchieste giornalistiche;
- Secondo la recente Relazione della Sezione Centrale di Controllo della Corte dei Conti "Riduzione delle liste di attesa relative alle prestazioni sanitarie non erogate nel periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19" il Piemonte risulterebbe tra le regioni che ha fatto maggiore ricorso al privato convenzionato destinando il 24% del fondo statale stanziato risorse straordinarie per l'abbattimento degli elenchi;

RILEVATO CHE

- Secondo la normativa regionale ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 29/04/1998 n. 124, è consentito al cittadino, in possesso di una prescrizione di visita e/o esame specialistico in primo accesso in classe di priorità B (entro 10 giorni), D (visite 30 giorni / esami 60 giorni), P (120 giorni) che non sia riuscito a prenotare la prestazione sanitaria attraverso i normali canali di prenotazione della propria ASL, oppure che abbia avuto una prenotazione con tempistiche di erogazione superiori a quelle indicate dai codici di priorità, di accedere gratuitamente ad una prestazione (esame o visita) in regime privato attivando il percorso di tutela;
- Tale percorso, previsto dalla normativa regionale ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 29/04/1998 n. 124, consente al cittadino di accedere gratuitamente ad una prestazione (esame o visita) in regime privato;

RILEVATO ALTRESÌ CHE

- Alcuni cittadini che hanno richiesto di attivare il percorso di tutela per una polisonnografia (codice 89.17) con ricetta in priorità B presso l'Azienda Universitaria Maggiore della Carità hanno ottenuto come risposta: *"Il cittadino in possesso di una prescrizione di visita e/o esame specialistico in classe di priorità B/D/P che non sia riuscito a prenotare la prestazione sanitaria all'interno dei canali istituzionali e nei limiti delle tempistiche di erogazione indicate dai codici di priorità, potrà presentare istanza formale all'ASL di residenza (utenti residenti in Regione Piemonte), come anche indicato sul sito dell'AOU Maggiore della carità"*;
- Nel caso specifico la visita richiesta viene erogata soltanto dall'Azienda Ospedaliero-Universitaria e non direttamente dalle strutture dell'ASL di riferimento che, successivamente alla richiesta ha specificato l'impossibilità di procedere alla prenotazione dell'esame perché non compreso tra le prestazioni erogate dalle sue strutture;

RITENUTO CHE

Sia fondamentale mettere in campo ogni sforzo affinché in ciascuna struttura sanitaria pubblica sia possibile ottenere gli esami nei tempi indicati dalle prescrizioni e senza essere indirizzati in strutture fuori dal proprio quadrante (Nord-Est, Sud Est, Sud Ovest, Torino, Torino Ovest) anche ricorrendo a prestazioni in intramoenia;

SI INTERROGA LA GIUNTA PER SAPERE

- Se e quali azioni la Giunta regionale intenda porre in essere per far fronte ai casi di prestazioni non erogate dall'ASL ma rientranti nel percorso di tutela a cui il cittadino ha diritto.